SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 72**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «Federico II» di Napoli

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1996, n. 153.

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG);

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione della predetta Azienda, al fine di poterla dotare di strumenti gestionali tali da garantire il costante adeguamento agli standards di sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo del traffico aereo;

Considerato che la trasformazione in società per azioni e ritenuta la più adeguata al raggiungimento degli obiettivi indicati e che a tale fine si ritiene indispensabile transitare attraverso la formula organizzativa dell'ente pubblico economico, per consentire la necessaria gradualità nell'adeguamento delle procedure operative, tecniche ed amministrative;

Considerata, altresì, la natura strategica dell'attività posta in essere dall'Azienda, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 1.

Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni il 1° gennaio 1999, con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Entro la predetta data sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di febbraio 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente svolge le attività e i servizi attribuiti alla competenza dell'AAAVTAG e quelli determinati nello statuto e nel contratto di programma di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ed aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, con riferimento al trasporto aereo, al settore economico o a quello amministrativo.

4. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG, durano in carica fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni e possono essere confermati presso quest'ultima. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.

5. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente e designato dal Ministro del tesoro.

Art. 4.

Statuto

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i princìpi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonché gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.

Art. 5.

Controllo della Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 6.

Rapporti giuridici e patrimonio

1. L'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanarsi entro il 30 giugno 1996, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.

Art. 7.

Ordinamento contabile

1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile dell'Ente. È prevista, altresì, l'istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, nonché le tasse istituite con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996.

4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice civile.

Art. 8.

Personale

1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

3. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

6. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro il 30 giugno 1996 i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 5; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 9.

Contratto di programma

1. Il contratto di programma ha durata triennale ed è stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Il contratto di programma:

a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione;

b) definisce gli obiettivi e gli standards, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standards è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;

c) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

3. Il contratto di programma è stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.

Capo II

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Assunzioni

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è autorizzata ad assumere personale operativo.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale può instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unità da impiegare in via prioritaria per le attività di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verrà definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale già dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneità psico-fisica, con età non superiore a cinquantasette anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo è costituito dal trattamento di quiescenza già in godimento, compresa l'indennità integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non dà diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto.

Art. 11.

Fondo di produttività

1. L'AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un «Fondo di compensazione per la produttività» con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il predetto Fondo potrà essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttività intervenuta, nonché i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Art. 12.

Esenzione fiscale

1. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG sono esenti da imposte e tasse.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi.

2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo, rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0175

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1996, n. **154**.

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1.
Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «È esclusa la sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da soggetti sottoposti a procedimento penale per i reati di cui agli articoli 416-*bis* o 648-*bis* del codice penale, o da terzi per loro conto. Tale esclusione viene meno nel caso in cui nei confronti dell'interessato sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio.»;

b) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

c) al comma 4, dopo il penultimo periodo, è inserito il seguente: «Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso»;

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1996»;

f) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 1996»;

g) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.»;

h) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;

i) alla tabella *B* le parole: «10.000 a m», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m^3»;

l) al titolo della tabella *D* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

2. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è fatto salvo il quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 2.
Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento

dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

2. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. Coloro che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

6. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

8. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 4.

9. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

10. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzati dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della normativa regionale specificamente adottata.

Art. 3.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 4.

Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio

1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.

Art. 5.

Norme in materia di pianificazione urbanistica

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c*-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c*-bis), e *2-bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Art. 6.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza

ncessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati da essi non risultino gli estremi della domanda di ndono con gli estremi del versamento, in una o più rate, ll'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di ntributo concessorio nonché il parere favorevole ll'autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere di a al terzo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio '85, n. 47, introdotto dall'articolo 8, comma 12, del esente decreto la cui sanatoria, ai sensi del presente creto, sia subordinata a tale parere favorevole. erificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo , comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei edetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i guenti elementi costitutivi dello stesso: data della omanda, estremi del versamento di tutte le somme ovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei ncoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione parte che il comune non ha provveduto ad emettere ovvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei ccessivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli tremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati pracitati. Le norme del presente articolo concernenti il ntributo concessorio non trovano applicazione per le omande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto ll'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si plicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 cembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di mobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e lle amministrazioni comunali.

Art. 7.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno 96 procede al riesame di tutte le procedure di fidamento o di esecuzione delle opere di propria mpetenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, che di fatto, da più di quattro mesi, alla data del 31 cembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di questro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria ll'ambito dei procedimenti penali nonché dei casi di spensione relativi alla procedura di valutazione di patto ambientale.

2. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il rdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei vori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela nbientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che entualmente hanno determinato la sospensione dei vori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi iteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori ubblici nomina una commissione. Fanno parte della mmissione magistrati amministrativi, contabili o vvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

4. I compensi spettanti ai componenti del suddetto organo collegiale sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla relativa spesa, pari a lire 60 milioni per l'anno 1994, lire 120 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

6. Qualora il riesame si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

7. Possono essere oggetto del riesame di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

11. Il riesame ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

12. I compensi spettanti ai componenti dell'organo collegiale nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994, lire 120 milioni per l'esercizio 1995 e lire 60 milioni per l'esercizio 1996.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Art. 8.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.».

4. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico.».

5. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: «varianti», sono inserite le seguenti: «non essenziali».

6. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.».

7. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

8. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.».

9. All'articolo 23, dopo il comma secondo, è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

10. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. I comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative alle altezze minime ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, lettera *b)*, e terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché non vi sia aumento di altezza del colmo del tetto.».

11. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.».

12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

13. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

14. Gli atti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sentiti gli enti locali interessati. I pareri dovranno essere espressi entro sessanta giorni.

Art. 9.

Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione

in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*. — *1.* Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 200.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni perviste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

8. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

9. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

10. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

11. Ai sensi del comma 10 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

12. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

13. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti.".

14. Per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.

15. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

17. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

5. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:

a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;

b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici o idro-geologici non sanabile.

Art. 10.

Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico

1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, alle opere di particolare pregio artistico e/o architettonico con cubatura anche superiore a 750 metri cubi, realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie terrestre, purché il loro valore artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla competente sopraintendenza ai beni culturali, architettonici ed artistici, purché sia rispettato il termine del 31 dicembre 1993 per le opere sanabili.

Art. 11.

Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche

1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;

b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di handicap che ne abbiano necessità.

2. Lo scorporo delle aliquote previste dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0183

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1996, n. **155**.

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Art. 1.

Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del

Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui all'articolo 5.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera *c)*.

Art. 2.

Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 giugno 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciatà la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 giugno 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio

1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 30 giugno 1996.

6. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 3.

Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

Art. 4.

Accelerazione delle procedure

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«*8-bis*. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Art. 5.

Indagini concernenti la fattibilità e la compatibilità degli interventi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici.

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e dell'articolo 2, possono essere svolte indagini concernenti la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti e sulla base delle indicazioni formulate dall'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso.

2. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

Art. 6.

Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) *del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*

1. Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera *r-bis)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la progettazione e la realizzazione, anche sperimentale, di percorsi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone urbane di rilevante interesse per presenze storiche, artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di servizi. Il predetto importo è versato all'entrata dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinati all'uso abitativo può essere stabilito con riferimento al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione, oppure puo essere determinato in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con possibilità di aumentare il prezzo così ottenuto fino al 20 per cento.

2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

Art. 8.

Esperti

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Art. 9.

Tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai commi 12, lettera *b)*, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale,» sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato),».

Art. 10.

Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti.

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«*13.* I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Art. 11.

Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,».

Art. 12.

Interpretazione autentica

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Interventi in materia di edilizia statale

1. È differita al 30 giugno 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprietà pubblica.

3. La spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è da intendersi relativa anche agli anni 1995 e 1996. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1995 a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione dei Ministero dei lavori pubblici e per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 del medesimo stato di previsione per lo stesso anno 1996.

4. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «sei mesi dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 1996».

Art. 14.

Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma *2-bis*.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La richiesta di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario *ad acta*, dal prefetto o dal provveditore agli studi.

5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario *ad acta*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

6. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, possono essere altresì utilizzate, entro l'importo di 200 miliardi, per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, con requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, e approvato dal CIPE. I pareri delle regioni e degli enti locali sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole.

7. Allo scopo di consentire un più esaustivo utilizzo dei finanziamenti già disposti a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 30 giugno 1996, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è differito al 30 giugno 1996.

8. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovrà formulare il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti o, comunque, ove, entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno così disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia

scolastica caratterizzate da requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati. Una quota delle medesime risorse, non superiore a lire otto miliardi, può essere utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione, per interventi di edilizia scolastica sperimentale, anche sulla base di convenzioni con istituti di ricerca od altri enti di comprovata qualificazione.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 15.

Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

3. Per il completamento degli interventi di risanamento della laguna di Orbetello è autorizzata la spesa di lire 8.800 milioni per l'anno 1995, da trasferire all'apposito commissario. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 7584 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

Art. 16.

Interventi in materia ambientale

1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.

4. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e relative proiezioni per l'anno 1997.

5. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 3 e 4 ai soggetti interessati, in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 5 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente all'anno 1995, sulla base dello stanziamento di lire 291.000 milioni e per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente, sulla base degli stanziamenti di lire 238.000 milioni e di lire 290.500 milioni previsti nella tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nonché delle disposizioni di cui al comma 4.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal

decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

8. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

Norme per la tutela del suolo

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406 e 3407 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare alla regione Campania, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati alla data del 31 dicembre 1995 in relazione alle cinque gestioni sequestratarie degli impianti di depurazione della regione Campania, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione agli enti gestori degli impianti. La materiale corresponsione degli importi è subordinata ad atto formale della regione Campania, con il quale la stessa assume la consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre 1995 e si impegna ad elaborare un piano finanziario che prevede, a partire dal 1° gennaio 1996, la restituzione degli importi anticipati, nella misura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. L'attività gestionale relativa ai cinque impianti, esercitata dopo la scadenza di quella contrattualmente a suo tempo prevista e sino al 31 dicembre 1995, sarà oggetto di apposito accertamento tecnico-amministrativo, cui si provvederà mediante commissioni, ciascuna composta da tre membri, da nominarsi dal Ministro dei lavori pubblici. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno a carico delle stesse risorse assegnate al Ministero dei lavori pubblici per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. I compensi spettanti ai membri delle commissioni sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Conservano validità ed efficacia le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, adottate dal commissario *ad acta* ex articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nei procedimenti posti in essere relativi all'attività a lui demandata dallo stesso decreto legislativo.

8. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse».

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0176

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1996, n. 156.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1996;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni concernenti gli interventi straordinari da effettuare nelle città di Torino e Firenze per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimenti erariali agli enti locali

1. I contributi erariali spettanti sulla base della legislazione vigente alle province ed ai comuni per l'anno 1996, a valere sul fondo ordinario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementati nella misura percentuale dell'1,288 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 220.400 milioni. L'incremento percentuale è calcolato con riferimento ai contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995.

2. Il contributo consolidato spettante alle province ed ai comuni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è attribuito, per l'anno 1996, in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente attribuiti a tale titolo per l'anno 1995, incrementati dei trasferimenti disposti per il 1996 ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59.

3. Il contributo per la perdita di gettito dell'I.C.I., conseguente alla revisione degli estimi catastali è determinato per l'anno 1996 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, e comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

4. Per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione.

5. Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, viene concesso per l'anno 1996 un contributo pari al 40 per cento della detrazione. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 444 del 1995. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni.

6. Per l'anno 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni a favore delle province di Catanzaro per lire 3.850 milioni, di Forlì per lire 3.150 milioni e di Vercelli per lire 3.000 milioni. Alla corresponsione delle somme a favore delle singole province provvede il Ministero dell'interno.

7. Per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995 i relativi conguagli per gli anni 1994-1995 sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995.

8. Il contributo per gli squilibri della fiscalità locale è attribuito per l'anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari all'ammontare dei contributi corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, salva la correzione di errori materiali, e per lire 292.200 milioni, di cui lire 64.000 milioni alle province e lire 228.200 milioni ai comuni, con le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, e, successivamente, dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995.

9. Restano confermate per l'anno 1996 le somme attribuite agli enti locali per l'anno 1995 a titolo di contributo sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

10. Per gli enti di nuova istituzione, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei contributi spettanti avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995, sulla base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l'anno 1995.

11. Il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l'anno 1996 ammonta a complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

12. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito un fondo dotato per l'anno 1996 di lire 3.000 milioni. I criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).

Art. 2.

Disposizione concernente i debiti fuori bilancio

1. Gli enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al riconoscimento e al finanziamento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 la cui conoscenza è intervenuta dopo il 15 luglio 1991.

Art. 3.

Disposizioni tributarie

1. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni. La presente disposizione si applica agli atti pubblici formati ed agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nell'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: «all'intendenza di finanza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.».

3. Il termine per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1994 è differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi all'anno 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 come modificato dal comma 2.

4. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, da ultimo differito al 31 gennaio 1996 con l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 444 del 1995, è ulteriormente differito al 31 ottobre 1996; la relativa delibera ha effetto dal 1997.

5. Per l'anno 1996, i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1996, sono prorogati al 31 marzo 1996. È conseguentemene prorogato di trenta giorni il termine entro il quale il concessionario del servizio deve versare al comune l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito.

6. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

«2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune.».

7. Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato.

Art. 4.

Denuncia ai fini ICIAP

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Se negli anni successivi a quello per il quale è presentata la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione riguarda solo il reddito di riferimento, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta; in tal caso, l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia ad ogni effetto.»;

b) nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «deve essere notificato», sono inserite le seguenti: «anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento»;

c) nell'articolo 4, comma 7, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, o dal versamento dell'imposta ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 3, ovvero entro il termine di cui alla lettera *b)* in caso di contestazione di dette liquidazioni;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.

Art. 5.

Emissione di prestiti obbligazionari

1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non è superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.

Art. 6.

Proroga dei termini

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 è prorogato al 29 febbraio 1996. È altresì differito al 29 febbraio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

3. Gli enti locali che non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai quali si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono autorizzati, fino a quando dura l'inadempienza, ad effettuare le spese per le quali sussistono obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge. L'effettuazione delle spese è consentita in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei predetti stanziamenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 31 gennaio 1996.

5. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 444 del 1995 ha decorrenza dal 1° gennaio 1996.

6. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare con effetto dal 1° gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul corrispondente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

7. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è prorogato al 30 giugno 1996; il termine per la definitività degli atti previsto dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge è prorogato al 31 maggio 1996.

Art. 7.

Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia

1. All'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Una quota dei proventi deve essere destinata alle province di Como e di Lecco e non può essere inferiore, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.».

Art. 8.

Servizio di mensa nelle scuole

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1996 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Ai relativi oneri determinati nell'importo massimo di lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 9.

Interventi per la Valtellina

1. La durata dei contratti a tempo determinato relativi al personale assunto dalla provincia di Sondrio per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge regionale 1° agosto 1992, n. 23, della regione Lombardia, del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993, al cui onere si provvede con le risorse previste dal piano stesso, può essere prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Art. 10.

Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

1. Per l'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 105.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 45.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1996; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di febbraio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 12, e all'articolo 3, comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.

1. La deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, concernente la Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e il Consiglio europeo, si intende riferita anche alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i commi 2 e seguenti del medesimo articolo 1 si applicano agli interventi da effettuare nell'ambito delle finalità indicate dal comma 1 con spesa, anche parzialmente, a carico dei comuni e di altri amministrazioni ed enti pubblici nonché di società e organismi privati.

2. Per l'attuazione dei servizi necessari ad assicurare condizioni di sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 e per le connesse esigenze

amministrative, tecniche e logistiche è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 6.700 milioni da destinare ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione dei fondi alle contabilità speciali delle prefetture interessate, che, ove occorre, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 13.

Rettifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n 549, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) al comma 2 le parole: «dei commi da 12 a 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 12»;

b) al comma 4 le parole: «ai commi da 12 a 14» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 12»;

c) al comma 8 le parole: «ai commi da 1 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 12»;

d) al comma 53 le parole: «ai commi da 48 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 48 a 52»;

e) al comma 80 le parole: «dei commi da 75 a 81» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 75 a 79».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0177

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1996, n. 157.

Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare la data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero di cui all'articolo 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, al fine di evitare la concomitanza delle relative operazioni preparatorie e di voto con quelle per le elezioni politiche nazionali e per la elezione del Consiglio regionale siciliano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) è rinviata di dodici mesi rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1996, n. 158.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 26 marzo 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'art. 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 26 marzo 1996 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ionadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ionadi (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ionadi (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emilio Saverio Buda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ionadi (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 febbraio 1996, da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Vibo Valentia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 683/Gab. del 12 febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ionadi (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emilio Saverio Buda.

Roma, 22 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1916

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Galatina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Galatina (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Zeffirino Rizzelli;

Considerato che, in data 22 gennaio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Galatina (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Galatina (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Zeffirino Rizzelli.

Il citato amministratore, in data 22 gennaio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle successive dimissioni rassegnate, in tempi diversi, dai componenti la giunta compreso il vice sindaco, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Lecce, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dottor Nicola Russo, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galatina (Lecce).

Roma, 6 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1917

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Procida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Premesso che il comune di Procida (Napoli) ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Considerato che il predetto consiglio comunale non ha ottemperato agli obblighi relativi all'adozione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 1991, previsti dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Procida (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Amoruso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Procida (Napoli) ha dichiarato, con delibera del 10 gennaio 1991, il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Il predetto consiglio comunale ha presentato un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, relativa all'anno 1991, dapprima con atti consiliari del 10 gennaio, 13 luglio 1991 e 8 febbraio 1993, e successivamente con atti del 26 gennaio e 31 maggio 1994.

L'approvazione delle predette ipotesi veniva denegata con decreti ministeriali datati rispettivamente 19 luglio 1993 e 2 dicembre 1994, per violazione dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Con ulteriore decreto del 6 ottobre 1995, notificato al comune di Procida in data 27 dicembre 1995, non è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nuovamente deliberata con atti del 12 marzo e 10 aprile 1995, poiché adottata in violazione degli artt. 91 e 92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, non avendo l'ente completato l'adozione dei provvedimenti inerenti alla rideterminazione della pianta organica ed alla messa in disponibilità del personale dichiarato in esubero.

Con il succitato decreto il comune veniva, altresì, diffidato, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995, a presentare, entro il termine ultimo di 45 giorni dalla notifica dello stesso, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non ne avevano consentito il parere favorevole.

L'ente non ha provveduto all'adempimento prescritto, lasciando decorrere infruttuosamente il suddetto termine perentorio.

La situazione verificatasi nel citato comune integra l'ipotesi di cui all'art. 93, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che riconduce la fattispecie alla previsione dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Napoli, ha pertanto, proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 006540/Gab. del 14 febbraio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non ha ottemperato agli obblighi relativi all'adozione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, incorrendo nella sanzione prevista dalla legge.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Procida (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Amoruso.

Roma, 6 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1918

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Bomarzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bomarzo (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, e composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bomarzo (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nicoletta Ambrosini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bomarzo (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 febbraio 1996, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1253/13-1/Gab. del 19 febbraio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bomarzo (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Nicoletta Ambrosini.

Roma, 6 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Barletta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Barletta (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a casa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barletta (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Fanara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Barletta (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 febbraio 1996, da sedici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 290/13-1/Gab. del 7 febbraio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barletta (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Carlo Fanara.

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Aquaviva delle Fonti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Nettis;

Considerato che, in data 31 gennaio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Nettis.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1921

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Mercogliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mercogliano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mercogliano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mercogliano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 febbraio 1996, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 639/13-4/Gab. del 2 marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mercogliano (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Palma.

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1922

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Levanto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Levanto (La Spezia), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Levanto (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Rosario Ruffo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Levanto (La Spezia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 febbraio 1996, da undici consiglieri.

Il prefetto di La Spezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 197/Gab. del 28 febbraio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Levanto (La Spezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Rosario Ruffo.

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1923

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Laveno Mombello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Laveno Mombello (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da quindici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laveno Mombello (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Geltrude Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Laveno Mombello (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, dal sindaco e da quindici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1627/13/Gab. del 2 marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni della quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laveno Mombello (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Geltrude Corsaro.

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1924

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 1996.

Integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 2425).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani nella regione Campania fino al 30 aprile 1994;

Vista l'ordinanza in data 11 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1994, con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti solido-urbani nella regione Campania ed il commissario del Governo della regione Campania è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza del 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994, con la quale vengono apportate modifiche alla precedente ordinanza dell'11 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1994 con il quale lo stato di emergenza di cui sopra è stato prorogato fino al 30 settembre 1994 ed è stato esteso ai rifiuti speciali;

Vista l'ordinanza del 16 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994, con la quale vengono estesi i poteri conferiti al commissario del Governo della regione Campania anche al settore dei rifiuti speciali;

Vista l'ordinanza in data 23 giugno 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994, concernente integrazioni e modifiche all'ordinanza del 31 marzo 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 1994, con il quale lo stato di emergenza è stato dichiarato a far tempo dal 6 ottobre 1994 e sino al 31 dicembre 1995 per la situazione determinatasi nel settore dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del 7 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del 7 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 in data 8 novembre 1994, concernente ulteriori integrazioni all'ordinanza del 31 marzo 1994;

Vista la nota n. P/17831/DIS datata 22 dicembre 1995 con la quale il prefetto di Napoli, delegato ex ordinanza 7 ottobre 1994, prospetta l'opportunità che la gestione commissariale, dichiarata sino al 31 dicembre 1995 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1994, venga prorogata per ulteriori 12 mesi con la ripartizione delle competenze tra il presidente della regione Campania ed il prefetto di Napoli;

Vista la nota n. 77462/GAB. del 23 dicembre 1995 con la quale il presidente della regione Campania comunica che il consiglio regionale, nella seduta del 20 dicembre 1995, ha approvato l'ordine del giorno con cui è stata richiesta la proroga del regime commissariale in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1995 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi nella regione Campania è prorogato fino alla data dell'approvazione del citato piano regionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996;

Vista la deliberazione n. 28/96 emessa dalla sezione del controllo della Corte dei conti nella adunanza del 22 novembre 1995 con la quale si dichiara irregolare — relativamente alla legittimità di taluni atti incidentalmente e strumentalmente valutati — la gestione degli interventi straordinari di cui alle ordinanze citate in titolo;

Ravvisata la necessità di provvedere, attenendosi anche alle indicazioni formulate dalla Corte dei conti con la citata deliberazione;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Campania è nominato commissario delegato fino all'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996. In attuazione di detto incarico deve redigere un piano di interventi di emergenza e deve curarne l'attuazione per assicurare la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi e per far fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di emergenza sono, per quanto di competenza e previa intese, a carico degli enti interessati.

2. Il commissario definisce, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, d'intesa con la regione Campania e con le province interessate, il piano di interventi di emergenza di cui al precedente comma 1. Qualora l'intesa non venga raggiunta, provvede il commissario delegato nei successivi quindici giorni.

3. Il piano di emergenza di cui al precedente comma 1 deve, comunque, contenere:

obblighi a carico dei comuni di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, ingombranti, della frazione secca, dei rifiuti da imballaggi, dei contenitori per liquidi e di altre frazioni valorizzabili;

obblighi a carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, plastica e metallo, di provvedere alla raccolta ed al recupero dei contenitori medesimi;

obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dalla direttiva 94/62/CEE, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati;

obblighi a carico dei soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo di applicare il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi;

divieti, a carico dei produttori, di conferire ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti solido-urbani, imballaggi secondari e terziari e gli altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solido-urbani;

divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi o dei soggetti gestori dei servizi pubblici di procedere alla raccolta, al trasporto, al recupero ed allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari e di altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solido-urbani;

azioni per favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solido-urbani di materia, di combustibili e di energia;

l'individuazione della ubicazione e delle tipologie degli impianti definitivi di recupero in materia di combustibili e di energia dai rifiuti;

l'individuazione dei siti di ubicazione delle discariche necessarie per far fronte allo stato di emergenza, su proposta del prefetto di Napoli.

Art. 2.

1. Il commissario delegato dispone le misure di obbligo e di divieto nonché gli interventi necessari per la realizzazione e l'attivazione degli impianti definitivi, per il recupero di materie, combustibili ed energia dai rifiuti, approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni d'urgenza e agli espropri, eseguendo le opere, acquisendo i servizi.

2. Per il servizio di recupero e smaltimento definitivo di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato fissa apposite tariffe, determinate secondo criteri tali da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio degli stessi impianti, dei costi di bonifica e ripristino delle aree utilizzate e la giusta remunerazione del capitale investito.

3. Il commissario delegato può, altresì, autorizzare nuovi impianti di smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi, nuovi impianti di recupero di residui di cui

all'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, nonché revocare le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero.

Art. 3.

1. Il commissario delegato può disporre per le discariche autorizzate e non più attive nonché per le aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, la messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti titolari, previa diffida. In caso di inadempienza da parte dei medesimi, il commissario dispone la esecuzione in danno sulla base di un programma di interventi definiti in relazione alle situazioni di pericolo ed alle risorse disponibili.

Art. 4.

1. Nell'espletamento dell'incarico, il commissario delegato può adottare nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31, e seguenti, 51, 64, 71;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 1, 7, 8, 12, 17;

legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 11, 12, 20, 54, 55, 57, 59;

legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, periodo II;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81 82, 101;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, articoli 1, 6, 12, 16;

legge regione Campania del 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2, 5;

legge regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11;

deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, punto 4.2.2;

legge regione Campania n. 11/94, articoli 1, 2, 3;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexties*;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, ferma restando l'acquisizione del parere del Ministero per i beni ambientali ove necessario;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441, articoli 3-*bis*, 10;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, articoli 5, 6, 7, 8;

legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 32, 56;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22, 23;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata con decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 26, 29, 32, 34.

Art. 5.

1. Il presidente della regione, quale commissario per lo svolgimento dei compiti previsti nella presente ordinanza, si avvale di due vice commissari, di personale della regione e della struttura tecnico-amministrativa già a disposizione del prefetto di Napoli, previa intesa con lo stesso nonché, ove necessario, di personale dell'ENEA e di altri enti pubblici. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili che verranno retribuite sulla base delle specifiche qualifiche di appartenenza ed in rapporto all'attività effettivamente resa. Gli oneri derivanti dall'espletamento di tali attività saranno a carico della regione Campania.

Art. 6.

1. Il prefetto di Napoli, con gli stessi poteri in deroga del commissario delegato, realizza ed attiva le discariche per far fronte allo stato di emergenza e provvede, limitatamente ai rifiuti urbani ed ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani, al completamento delle attività già avviate ai sensi delle precedenti ordinanze, che sono così modificate ed integrate dai successivi commi 2, 3, 4.

2. All'art. 3 dell'ordinanza 31 marzo 1994, comma 1, così come integrata dall'ordinanza 23 giugno 1994, la parola «compensi» è sostituita dalla parola «indennità».

3. All'art. 3 dell'ordinanza 31 marzo 1994, comma 2, così come integrata dall'ordinanza 23 giugno 1994, la parola «compensi» è sostituita dalla parola «indennità».

4. All'art. 2 dell'ordinanza 7 ottobre 1994, comma 6, dopo le parole «piano regionale» sono aggiunte le seguenti: «Il personale dell'ENEA, addetto alla gestione delle discariche, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili».

5. Per le attività di cui al precedente comma 1 nonché per la corresponsione del compenso spettante ai componenti la commissione scientifica di cui al comma 1 del successivo art. 7 è assegnata al prefetto di Napoli delegato l'ulteriore somma di lire 20 miliardi quale anticipazione dell'importo destinato all'area a rischio della provincia di Napoli a valere sulle disponibilità del capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996. Tale somma viene accreditata sulla contabilità speciale intestata al prefetto stesso, in deroga all'art. 585 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. Le disposizioni di cui alle ordinanze citate in premessa, rimangono in vigore fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta da sette esperti di cui il presidente ed un esperto designati dal Ministero dell'ambiente, un esperto designato dal Dipartimento della protezione civile, tre esperti designati dal presidente della regione Campania ed un esperto designato dal prefetto di Napoli. La commissione coadiuva il commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, ed il prefetto di Napoli, al fine di fornire valido supporto tecnico-scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi così come previsti nella presente ordinanza.

2. Il compenso spettante ai componenti la commissione scientifica di cui al precedente comma è determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e grava sui fondi assegnati al prefetto di Napoli di cui al comma 5 dell'art. 6. Detta commissione ha sede presso l'ufficio del commissario e, oltre ai suddetti compiti, coadiuva il commissario per la realizzazione dei programmi anche nel rispetto dei tempi previsti. La commissione si esprime, altresì, sulle questioni per le quali il commissario ritiene opportuno consultarla.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1996

Il Presidente: DINI

96A1954

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 giugno 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in tecniche e arti della stampa.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in «tecniche e arti della stampa»;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXX-*quater* del medesimo, la tabella relativa al corso di diploma universitario in «tecniche e arti della stampa»;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in «tecniche e arti della stampa».

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di architettura può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in «tecniche e arti della stampa».

Dopo la tabella XXX-*ter*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXX-*quater*, relativa al diploma universitario in «tecniche e arti della stampa».

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 13

ALLEGATO
Tabella XXX-*quater*

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICHE ED ARTI DELLA STAMPA

Art. 1.

Istituzione e obiettivi del corso di diploma universitario

1.1. Presso la facoltà di architettura può essere istituito il corso di diploma universitario in tecniche ed arti della stampa.

1.2. Obiettivo generale del corso di diploma è formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per recepire e gestire l'innovazione in campo editoriale adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica; in altre parole si deve creare una figura idonea ad operare in tale campo, sia per gli aspetti legati alla tecnologia e alla didattica del settore, sia per gli aspetti della conduzione manageriale delle imprese del comparto grafico. Si richiede pertanto una buona formazione di base unita a una preparazione specifica che miri a fornire un'ampia conoscenza tecnica dei problemi del settore della stampa e dell'editoria, con i necessari complementi storici, estetici e culturali.

1.3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in tecniche ed arti della stampa.

Art. 2.

Accesso al corso di diploma

2.1. L'iscrizione al corso di diploma universitario in tecniche ed arti della stampa è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

2.2. Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle lrisorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

2.3. Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Affinità con corsi di laurea

3.1. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in tecniche ed arti della stampa è da considerarsi affine al corso di laurea in disegno industriale.

3.2. Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti, o parte, degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea in disegno industriale; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

3.3. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente potrà iscriversi; nel caso del corso di laurea in disegno industriale, per coloro che siano in possesso del diploma universitario tale anno sarà di norma il terzo.

3.4. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea in disegno industriale al corso di diploma in tecniche ed arti della stampa il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 4.

Articolazione del corso degli studi

4.1. La durata degli studi del corso di diploma universitario in tecniche ed arti della stampa è stabilita in tre anni.

4.2. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, da specificarsi nel regolamento della facoltà.

4.3. Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno 2000 ore, organizzate in 30 moduli didattici, delle quali almeno 500 ore tra attività pratiche di laboratorio (300 ore) e di tirocinio (200 ore). L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

4.4. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende una attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali a un valore adeguatamente inferiore a quello dei moduli didattici.

4.5. L'esame finale di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso dovrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 5.

Regolamento del corso di diploma

5.1. Il consiglio delle competenti strutture didattiche determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

5.2. In particolare nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

5.3. Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nei corsi di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla (D.U.). Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi.

5.4. Nel regolamento sarà altresì indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Saranno inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame finale di diploma.

5.5. Nel regolamento saranno infine riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo.

5.6. Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica e scientifica.

5.7. Prima di essere ammesso all'esame finale di diploma lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa.

Art. 6.

Docenza

6.1. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste negli statuti delle singole università, a professori a contratto.

Art. 7.

Ordinamento del corso di diploma

7.1. Nella tabella che segue sono indicati i 18 moduli didattici obbligatori che concorrono a creare la cultura di base e a fornire la cultura specifica e le competenze professionali. In particolare vi sono precisati i settori scientifico-disciplinari interessati con il relativo numero di moduli didattici; vi è anche riportata una precisazione dei contenuti scientifico-professionali.

7.2. La facoltà precisera gli ulteriori 12 moduli didattici, corrispondenti di norma a 6 esami, necessari per completare il piano degli studi. Essi dovranno interessare i seguenti argomenti:

la tipologia generale della stampa e la terminologia internazionale (2 moduli);

le tecniche di prestampa: composizione, fotoriproduzione e formatura (3 moduli);

le tecniche di stampa e allestimento, la cartotecnica e l'imballaggio (2 moduli);

le analisi, i controlli e le standardizzazioni dei processi di stampa e i sistemi qualità (2 moduli);

le tecniche editoriali (2 moduli);

le tecniche dei sistemi integrati (1 modulo)

MODULI DIDATTICI OBBLIGATORI

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A A01C	Analisi matematica - Geometria	2	Istituzioni di matematica - Geometria descrittiva
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	Tecnologie di chimica applicata
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	3	Fondamenti di informatica - Informatica grafica, telematica
I05B	Fisica tecnica ambientale	2	Cenni di fisica generale, fisica tecnica
H11X	Disegno.	3	Disegno, progettazione grafica, percezione e comunicazione visiva'
H12X M04X	Storia dell'architettura Storia contemporanea	1	Storia della stampa
F22A	Igiene generale ed applicata	1	Igiene del lavoro e impatto ambientale
I11X	Impianti industriali meccanici	2	Logistica e impianti industriali grafici
N10X	Diritto amministrativo	1	Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche
I27X P02B	Ingegneria economico-gestionale Economia e gestione delle imprese	2	Marketing - Economia e organizzazione aziendale

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A1956

DECRETO 18 marzo 1996.

Assegnazione di posti aggiuntivi ai medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, vincitori di borse di studio, da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1995-96.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Vista la nota del MAE n. 869 del 29 febbraio 1996 con la quale il predetto Dicastero comunica l'elenco degli specializzandi provenienti dai Paesi in via di sviluppo, titolari di borse di studio erogate dallo stesso Ministero;

Decreta:

Per l'anno accademico 1995-96 per i fini di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 257/1991 l'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione è il seguente:

Università di Ancona:

ematologia: un posto per cittadino del Libano;
oncologia: un posto per cittadino della Siria.

Università di Bologna:

medicina interna: un posto per cittadino del Kenia;
gastroenterologia: un posto per cittadino del Marocco;
pediatria 1ª scuola:
un posto per cittadino del Tibet;
un posto per cittadino del Buthan;
cardiochirurgia: un posto per cittadino dello Yemen;
ginecologia e ostetricia: un posto per cittadino del Buthan.

Università di Firenze:

Pediatria: un posto per cittadino della Bolivia.

Università di Millano:

cardiochirurgia: un posto per cittadino dell'Albania;
pediatria 1ª scuola: un posto per cittadino del Camerun;
pediatria 2ª scuola: un posto per cittadino della Somalia;
chirurgia pediatrica: un posto per cittadino della Cina;
oftalmologia 2ª scuola: un posto per cittadino di El Salvador.

Università «S. Cuore» di Milano:

radiodiagnostica:
un posto per cittadino del Perù;
un posto per cittadino dello Zaire.

Università di Padova:

endocrinologia 2ª scuola: un posto per cittadino dell'Uganda;
pediatria: un posto per cittadino dello Zaire.

Università di Parma:

chirurgia generale: un posto per cittadino del Ciad.

Università di Pavia:

ginecologia e ostetricia: un posto per cittadino della Nigeria.

Università di Perugia:

ginecologia e ostetricia: un posto per cittadino del Camerun;
cardiologia: un posto per cittadino della Palestina.

Università «La Sapienza» di Roma:

neurochirurgia: un posto per cittadino dell'Albania;
gastroenterologia: un posto per cittadino dell'Algeria;
pediatria 1ª scuola:
un posto per cittadino della Giordania;
un posto per cittadino del Monzambico;
cardiologia 2ª scuola: un posto per cittadino del Monzambico;
chirurgia generale: un posto per cittadino del Monzambico;
medicina interna: un posto per cittadino della Turchia.

II Università di Roma «Tor Vergata»:

igiene e medicina preventiva: un posto per cittadino dell'Albania.

Università di Sassari:

microbiologia e virologia: un posto per cittadino dell'Angola;
igiene e medicina preventiva: un posto per cittadino dell'Angola;
pediatria - un posto per cittadino dell'Angola.

Università di Siena:

cardiologia: un posto per cittadino delle Seychelles.

Università di Torino:

ortopedia e traumatologia: un posto per cittadino della Colombia;
chirurgia generale: un posto per cittadino del Paraguay.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1996

Il Ministro: SALVINI

96A1926

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROVVEDIMENTO 20 marzo 1996.

Pubblicazione del prezzo della specialità medicinale Humatrope 4 U.I.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III - n. 1516 del 1993 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Eli Lilly Italia S.p.a.; obbligava il CIP a provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo n. 79/1992, del prezzo proposto dalla menzionata società per la specialità medicinale «Humatrope 4 U.I.»;

Considerato che tale sentenza è stata notificata in data 24 settembre 1993 al CIP e che è passata in giudicato il 23 novembre 1993;

Considerato che il medesimo organo giurisdizionale, pronunciando su analoghe fattispecie, preso atto che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha identificato il CIPE quale organo ad esso subentrante, con conseguente obbligo di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei prezzi proposti dalle società ricorrenti per le specialità medicinali, insieme agli elementi identificativi delle stesse;

Visto l'atto in data 27 luglio 1995 con il quale la Eli Lilly Italia S.p.a. ha diffidato il CIPE in persona del Presidente in carica a dare esecuzione alla citata sentenza, con la pubblicazione del prezzo a suo tempo proposto;

Ritenuto di poter provvedere a tale pubblicazione in qualità di direttore generale del servizio preposto, tra l'altro, ai servizi di segreteria del CIPE;

Visto il proprio provvedimento in data 10 agosto 1995 con il quale ha disposto la pubblicazione del prezzo medesimo;

Viste le ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III - n. 906 e n. 907 del 18 ottobre 1995;

Viste le note dell'Avvocatura generale dello Stato n. 126829 del 10 novembre 1995 e n. 009761 del 29 gennaio 1996;

Considerato che il prezzo di seguito indicato non ha autonoma vigenza, ma costituisce soltanto la base di calcolo per il prezzo determinato secondo i criteri di cui alla deliberazione del CIPE del 25 febbraio 1994;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, serie generale, del prezzo proposto dalla Eli Lilly Italia S.p.a. per la seguente specialità medicinale:

Humatrope 4 U.I.

026962011

L. 114.900

Il presente provvedimento sostituisce integralmente il precedente emanato in data 10 agosto 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, serie generale, n. 194 del 21 agosto 1995.

Roma, 20 marzo 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A1983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 1996.

Rettifica allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visti gli articoli da 394 a 397 dello statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modifiche e integrazioni, relativi all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in biotecnologie;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1994 relativo all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in biotecnologie;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995 con il quale sono stati rettificati gli errori materiali contenuti nel testo del decreto ministeriale del 12 marzo 1994 relativamente agli indirizzi in biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche, biotecnologie industriali e biotecnologie veterinarie;

Riconosciuta la necessità di procedere alla rettifica dello statuto al fine di correggere i suddetti errori materiali contenuti nell'art. 397;

Decreta:

L'art. 397 dello statuto è così rettificato:

Indirizzo biotecnologie farmaceutiche

Area 15 - tra i settori scientifico-disciplinari è eliminato F04A.

Area 16 - tra i settori scientifico-disciplinari è eliminato E04A.

Indirizzo biotecnologie industriali

Area 14 - il settore scientifico-disciplinare E03D è sostituito con E11X.

Area 16 - il settore scientifico-disciplinare E04A è sostituito con F04A.

Indirizzo biotecnologie mediche

Area 22 - il settore scientifico-disciplinare F0YA è corretto in F04A.

Indirizzo biotecnologie veterinarie

Area 21 - tra i settori scientifico-disciplinari è eliminato G09X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 febbraio 1996

Il rettore: TESSITORE

96A1961

DECRETO RETTORALE 4 marzo 1996.

Rettifica allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1995;

Considerato che si sono riscontrati errori materiali nel testo del predetto statuto relativi all'art. 3, comma 1, e all'allegato *C*;

Riconosciuta la necessità di procedere alla correzione dei suindicati errori;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1995 è così rettificato:

all'art. 3, comma 1, dove è scritto: «... le commissioni di cui agli articoli 33 e 57 ...», leggasi: «... le commissioni di cui agli articoli 33 e 58 ...»;

all'allegato *C* tra le strutture didattiche della facoltà di medicina veterinaria viene aggiunto: «il corso di diploma universitario in igiene e sanità animale».

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa pubblicazione.

Napoli, 4 marzo 1996

p. *Il rettore:* BUCCI

96A1997

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 11 gennaio 1996.

Guida all'elaborazione del fascicolo tecnico da presentare a corredo delle istanze di modifica degli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», previsto a norma degli articoli 8 e 9 della medesima legge.

Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero della sanità
Alle associazioni di categoria interessate

1. *Introduzione.*

La Commissione delle Comunità europee ha pubblicato una Guida all'elaborazione del fascicolo tecnico che ogni Stato membro deve presentare per i concimi dei quali richiede l'inserimento negli allegati della direttiva 76/116/CE per ottenere la denominazione di «Concime CEE» (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 138 del 20 maggio 1994).

Il documento è stato predisposto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione di esperti di aziende che fanno parte dell'Associazione dei produttori europei di fertilizzanti (EFMA, European Fertilizers Manufacturers Association) e del Comitato europeo di normalizzazione (CEN), TC 260 - Technical Committee «Fertilizers and limiting materials».

Detto documento intende fornire ogni indicazione utile alla formulazione di un dossier tecnico contenente tutte le informazioni necessarie per una valutazione globale di nuovi fertilizzanti di cui viene richiesta l'approvazione e quindi l'inserimento negli allegati alla succitata direttiva.

In considerazione di quanto sopra esposto, la commissione tecnico-consultiva fertilizzanti, di cui all'art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», ha ritenuto utile estendere l'utilizzo di tale Guida anche in sede nazionale per le richieste di inserimento di nuovi prodotti negli allegati 1A, 1B e 1C della citata legge nazionale.

Pertanto è stata predisposta la presente circolare al fine di dare ampia diffusione allo schema di dossier, di cui all'allegato, opportunamente formulato sulla base della suddetta Guida comunitaria.

2. *Finalità.*

Lo schema di dossier ha come scopo principale quello di codificare le informazioni necessarie alla Commissione citata nel paragrafo precedente, per poter consentire a quest'ultima una completa valutazione delle proposte di approvazione di nuovi prodotti fertilizzanti o di modifica delle caratteristiche merceologiche di quelli già previsti dalla legge.

3. *Aspetti procedurali.*

Coloro che intendono rivolgere istanza alla Commissione affinché un particolare prodotto o una categoria di prodotti vengano inseriti (oppure modificati, se già esistenti) negli allegati 1A, 1B e 1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti, possono compilare lo schema di dossier presentato nell'allegato alla presente circolare, che dovrà essere inviato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

In particolare le richieste presentate per l'inserimento di nuovi concimi nell'allegato 1A della legge, relativo ai «Concimi CEE» saranno portate all'attenzione del «Gruppo di lavoro concimi» della Commissione europea per l'approvazione all'inserimento negli allegati alla direttiva 76/116/CE, corredate del parere della commissione tecnico-consultiva fertilizzanti.

La Commissione CE, sulla base delle conclusioni del citato «Gruppo di lavoro concimi», preparerà una proposta di modifica della direttiva 76/116/CE comprendente l'inserimento del nuovo concime, secondo la procedura descritta all'art. 11 della direttiva stessa.

Il nuovo prodotto fertilizzante, una volta inscrito negli allegati alla suddetta direttiva e avente quindi a pieno titolo la denominazione di «Concime CEE», diventerà parte integrante dell'allegato 1A della legge nazionale con il recepimento della direttiva medesima nell'ordinamento nazionale.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 44

ALLEGATO

Alla Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Divisione III
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

OGGETTO: domanda di inserimento di un nuovo prodotto (o di variazione di un prodotto già esistente) negli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.

Il sottoscritto ....

chiede ....

Allega alla presente la documentazione necessaria per una completa conoscenza del prodotto, raccolta nel fascicolo tecnico accluso.

Propone che il prodotto venga inserito al punto .... dell'allegato I. (A, B o C) con le seguenti specifiche tecniche (1):

- *numero d'ordine e denominazione del tipo*.......................................;
- *indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali*..........................
....,
- *titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso), indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti, altri requisiti richiesti*..
....,
- *altre eventuali indicazioni concernenti la denominazione del tipo*..................................;
....,
- *elementi il cui titolo deve essere garantito, forma e solubilità degli elementi fertilizzanti, altri criteri*..;
- *eventuali note*..

Si allega il fascicolo tecnico e si resta a disposizione per qualunque esigenza e richiesta di chiarimento.

(1) Per le compilazioni dello schema immediatamente seguente far riferimento allo schema che la legge prevede, per ogni fertilizzante, al punto dell'allegato I (A, B o C) in cui viene richiesto il nuovo inserimento.

FASCICOLO TECNICO

Prodotto

Produttore

Indirizzo, telefono, telex e fax

Eventuale nome del responsabile tecnico con il quale si possono mantenere i contatti

1. NOTIZIE SUL PROCESSO PRODUTTIVO (Riservate)

1.1 Quantità approssimativamente prodotte nell'anno

1.2 Materie prime (*eventuali variazioni significative che dovessero intervenire in futuro dovranno essere comunicate all'Ispettorato*)

Natura*	Nome	Percentuale	Origine geografica Estrazione/produzione

* La natura delle materie prime può essere: sostanze fertilizzanti di base, diluenti, solventi, coadiuvanti, leganti, complessanti, tensioattivi, conservanti, emulsionanti, antievaporanti, antischiuma, coloranti, ecc..
L'acqua, materia prima, è considerata un diluente e/o un solvente.

2. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO FINITO

2.1 Costituenti

Componente (cfr. 1.2)	*Formulazione eventuale*	*Quantità percentuale (in peso)*
		100

2.2 Caratteristiche fisiche e fisico-chimiche

STATO FISICO

- ☐ *solido*
- ☐ *sospensione*
- ☐ *soluzione*
- ☐ *liquido*
- ☐ *gas*
- ☐ *gel*
- ☐ *pasta*

GRANULATO PER

- ☐ *macinazione*
- ☐ *cristallizzazione*
- ☐ *aggregazione*
- ☐ *compattamento*
- ☐ *incapsulamento/ricopertura*

IGROSCOPICITA'

☐ *SI* ☐ *NO*

ATTITUDINE ALLA PRESA IN MASSA

☐ *SI* ☐ *NO*

FORMA E DIMENSIONI

diametro dei granuli (micrometri) sul prodotto tal quale
forma e dimensioni del prodotto da estrusione
finezza di macinazione del prodotto polverulento

Massa volumetrica (20 °C)
Soluzione/Sospensione kg/dm³

|_|_| , |_|_|_|_|

Solubilità in acqua g/l 20 °C

|_|_|_|_|_|

Massa volumica, materiale compresso, kg/l

|_|_| , |_|_|_|_|

Massa volumica, materiale non compresso, kg/l

|_|_| , |_|_|_|_|

Temperatura di cristallizzazione °C

|_|_|_|_|_|

pH

|_|_| . |_|_|_|

Sostanza secca % sul t.q.

|_|_|_| , |_|_|_|

Sostanze minerali % sul t.q.

|_|_|_| , |_|_|_|

Sostanza organica % sul t.q.

|_|_|_| , |_|_|_|

Punto di fusione

|_|_|_|_|_|_|

....

|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pressioni di vapore (Pa)

|_|_|_|_|_|_|

Liposolubilità (g/l a 20 °C)

|_|_|_|_|_|_|

Tensione superficiale (N/m a 20 °C)

|_|_|_|_|_|_|

Coefficiente di ripartizione
(n-ottanolo/acqua)

|_|_|_|_|_|_|

Nome degli isomeri e % di loro presenza

2.3 Elementi fertilizzanti in percentuale sul prodotto tal quale

Azoto totale

|__|__| , |__|__|

Azoto ammoniacale

|__|__| , |__|__|

Azoto nitrico

|__|__| , |__|__|

Azoto di origine biologica

|__|__| , |__|__|

Azoto ureico

|__|__| , |__|__|

Azoto cianammidico

|__|__| , |__|__|

P_2O_5 totale

|__|__| , |__|__|

P_2O_5 solubile in acqua e citrato

|__|__| , |__|__|

P_2O_5 solubile in citrato

|__|__| , |__|__|

P_2O_5 solubile in acido formico

|__|__| , |__|__|

K_2O totale

|__|__| , |__|__|

K_2O solubile in acqua

|__|__| , |__|__|

MgO totale

|__|__| , |__|__|

MgO solubile in acqua

|__|__| , |__|__|

CaO totale

|__|__| , |__|__|

CaO da carbonati

|__|__| , |__|__|

Zolfo totale (SO_3)

|__|__| , |__|__|

Solfati totali (SO_3)

|__|__| , |__|__|

Solfati solubili (SO_3)

|__|__| , |__|__|

Zolfo elementare

|__|__| , |__|__|

Na_2O totale

|__|__| , |__|__|

Na_2O solubile in acqua

|__|__| , |__|__|

Cloruri (Cl)

|__|__| , |__|__|

Carbonati (CO_2)

|__|__| , |__|__|

Boro totale (B)

|__|__| , |__|__|

Boro solubile in acqua (B)

|__|__| , |__|__|

Cobalto totale (Co)

|__|__|__| , |__|__|__|

Cobalto solubile in acqua (Co)

|__|__|__| , |__|__|__|

Ferro totale (Fe)

|__|__|__| , |__|__|__|

Ferro solubile in acqua

|__|__|__| , |__|__|__|

Manganese totale (Mn)

|__|__|__| , |__|__|__|

Manganese solubile in acqua (Mn)

|__|__|__| , |__|__|__|

Molibdeno totale (Mo)

|__|__|__| , |__|__|__|

Molibdeno solubile in acqua (Mo)

|__|__|__| , |__|__|__|

Rame totale (Cu)

|__|__|__| , |__|__|__|

Rame solubile in acqua (Cu)

|__|__|__| , |__|__|__|

Zinco totale (Zn)

|__|__|__| , |__|__|__|

Zinco assimilabile DTPA (Zn)

|__|__|__| , |__|__|__|

Carbonio organico di origine biologica (C)

|__|__|__| , |__|__|__|

Carbonio organico di sintesi (C)

|__|__|__| , |__|__|__|

Carbonio umificato (C)

|__|__|__| *% del totale*

Le forme degli elementi chimici sono espresse in N, P_2O_5, K_2O, MgO, CaO, SO_3, Na_2O, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn; le percentuali in g per 100 g di prodotto tal quale.

2.4 Altri elementi in percentuale sul prodotto tal quale

Cadmio totale (Cd)

|__| , |__|__|__|__|

Cadmio assimilabile DTPA (Cd)

|__| , |__|__|__|__|

Piombo totale (Pb)

|__| , |__|__|__|__|

Piombo assimilabile DTPA (Pb)

|__| , |__|__|__|__|

Nichel totale (Ni)

|__| , |__|__|__|__|

Nichel assimilabile DTPA (Ni)

|__| , |__|__|__|__|

Tallio totale (Tl)

|__| , |__|__|__|__|

|__| , |__|__|__|__|

|__| , |__|__|__|__|

Arsenico totale (As)

|__| , |__|__|__|__|

Mercurio totale (Hg)

|__| , |__|__|__|__|

Selenio totale (Se)

|__| , |__|__|__|__|

Cromo totale (Cr)

|__| , |__|__|__|__|

Cromo solubile in DTPA (Cr)

|__| , |__|__|__|__|

Elencare le sostanze organiche corredate delle caratteristiche di biodegradabilità e delle impurezze eventualmente presenti.

Le forme degli elementi chimici sono espresse in As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Se e Tl; le percentuali in g per 100 g di prodotto tal quale.

2.5 Prodotti che contengono agenti chelanti

2.5.1 Agente chelante

Indicare il nome comune, quello della nomenclatura IUPAC e quello commerciale, la formula bruta e quella di struttura.

Indicare lo stato fisico a 20°C e 101,3 KPa, la tensione superficiale a 20°C (N/m), la liposolubilità a 20°C in g $\cdot$ L^{-1} a pH 7, precisando l'agente di neutralizzazione.

2.5.2 *Proprietà chimico-fisiche dei complessi.*

Fornire un'idea della stabilità dei complessi.

Elemento chimico *	*pH 5*	*pH 6*	*pH 7*	*pH 8*	*pH 9*

* Indicare lo stato di ossidazione dell'elemento e fornire il valore del pKc o della costante di chelazione al pH considerato nelle colonne corrispondenti.

Indicare il pH di ossidazione del formulato e della soluzione pronta per l'uso.

Allegare la curva della percentuale degli elementi chelati in funzione del pH della soluzione che viene impiegata.

2.6 *Metodologie analitiche e tolleranze*

Specificare i riferimenti dei metodi usati per l'analisi del prodotto: metodi CEE, ISO, CEN, AOAC, metodo nazionale, ecc. I metodi CEE debbono essere utilizzati preferenzialmente salvo se non sono appropriati.

Per completare queste informazioni si devono allegare certificati con i risultati delle diverse analisi del prodotto effettuate da un laboratorio riconosciuto. Se sono state effettuate analisi seguendo un metodo non standardizzato ("metodo della casa") fornire una descrizione completa in allegato, comprendente il metodo di preparazione dei campioni. L'uso di questi metodi non standardizzati deve essere debitamente giustificato.

Si consiglia di allegare sempre copia delle pubblicazioni relative ai metodi analitici impiegati, per più pronto riscontro, anche se pubblicate su riviste o volumi di larga diffusione.

Si consiglia infine di proporre una tolleranza sui titoli relativi agli elementi presenti nei prodotti, che dovrà tener conto della variabilità dei metodi analitici oltre che della tipologia del processo produttivo.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA

3.1 Conte microbiche di organismi patogeni

Mesofili aerobici (per g)

|_|_|_|_|_|_|_|

Stafilococchi (per g)

|_|_|_|_|_|_|_|

Coliformi fecali (per g)

|_|_|_|_|_|_|_|

Uova di nematodi (per g)

|_|_|_|_|_|_|_|

Salmonelle (per 25 g)

|_|_|_|_|_|_|_|

....

|_|_|_|_|_|_|_|

3.2 Scheda di sicurezza ai sensi della Direttiva 91/155/CEE*

3.3 Dati tossicologici

Tossicità	*Specie*	*Tipo/ceppo*	*Veicolo*	*Metodo*	*Risultato*
Orale					
Cutanea					
Inalazione					
Pelle (irritazione)					
Pelle (sensibilizzazione)					
Occhi					
Pesci					
Pesci					
Dafnie					
Uccelli					
....					

* Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L 76 del 22 marzo 1991, pag. 35-41.

3.4 Misure di sicurezza

Stoccaggio	
Trasporto	
Incendio	
Misure di pronto soccorso	
Misure in caso di fuoriuscita accidentale	
Eventuali antidoti	

Le informazioni di cui sopra non sono obbligatorie per tutti i fertilizzanti, ai sensi della legislazione comunitaria. La Comunità Europea ha proposto di prendere come termine di riferimento le rubriche di cui alla direttiva 91/155/CEE del 5 marzo 1991 (G.U. n. L 76 del 22 marzo 1991, pag. 35) per compilare la scheda dei dati di sicurezza, redigendola ai sensi delle note esplicative che figurano nell'allegato della direttiva stessa. La Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti, di cui all'art. 10 della Legge 748/84, valuterà le informazioni fornite riservandosi di chiedere eventualmente ulteriori indicazioni.

4. ASPETTI AMBIENTALI

4.1 Informazioni generali

4.1.1 Comportamento nel suolo del prodotto tal quale e di trasformazione

Proprietà	*Metodo*	*Risultato*
Mobilità		
Persistenza (biodegradabilità, fotodegradabilità, ecc.)		

*4.1.2 Comportamento nel suolo**

Interazione con	*Prevedibile stabilità dei legami*	*Solubilità prodotti della interazione*
Fillosilicati		
- espandibili		
- non espandibili		
Silicati amorfi		
Sostanza organica umificata		
Sostanza organica non umificata		
Basi di scambio		
Metalli pesanti		

*4.1.3 Informazioni di biochimica del suolo**

Parametro	*Stimolazione o effetto negativo*	*A breve o lungo termine*
Biomassa microbica		
Attività enzimatiche endocellulari		
Attività enzimatiche esocellulari		
Processi di umificazione		

4.2 Effetti sulle proprietà fisiche

Proprietà	*Azione positiva o negativa*	*A breve o lungo termine*
Aggregazione		
Capacità per l'acqua		
Porosità non capillare		
....		

*4.3 Possibili effetti sui principali processi di degradazione ambientale**

Alterazione	*Azione positiva o negativa*	*A breve o lungo termine*
Erosione		
Scorrimento superficiale		
Sommersione del suolo		
Acidificazione		
Compattamento della superficie		
Formazione di croste superficiali		
Formazione di "pan" anche profondi		
Perdita di sostanza organica		
Salinizzazione		
Sodicizzazione		
Accumulo di sostanze tossiche		
Desertificazione		
Alterazione di cicli biogeochimici		
Perdite per volatilizzazione		
Perdite per lisciviazione		

* *Le informazioni riportate nei punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.3 non sono richieste in gran parte dei casi. Si consiglia però di fornirle qualora esse o anche solo alcune di esse possano mettere in luce l'efficacia del fertilizzante o qualche particolare cautela da adottare nel suo impiego. Le tabelle intendono fornire una traccia di descrizione secondo moderni criteri scientifici. Qualora non prodotte tali informazioni potranno essere richieste dalla Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti, di cui all'art. 10 della Legge 748/84.*

4.4 Norme di buona pratica agricola

Spiegare dettagliatamente tutte le possibili azioni da condurre al fine di azzerare o comunque ridurre le conseguenze di cui ai punti 4.2 e 4.3.

5. ASPETTI AGRONOMICI

5.1 Effetti principali e secondari

Descrivere l'effetto principale derivante dall'applicazione del prodotto nelle condizioni d'impiego previste, specificare la o le materie attive che provocano l'effetto citato. Spiegare in che modo gli elementi nutritivi del prodotto sono resi disponibili per la pianta. Gli effetti secondari, ove possibile, devono essere oggetto di identificazione, caratterizzazione e spiegazione.

E' vivamente consigliabile fornire una descrizione scientifica dell'azione del prodotto, che dimostri la possibilità di ottenere risultati positivi e riproducibili nelle condizioni d'impiego previste.

5.2 Modo d'impiego del prodotto

Fornire tutte le informazioni necessarie per una utilizzazione ottimale del prodotto, secondo la buona pratica agricola anche al fine di evitare possibili effetti di degrado ambientale.

Specificare se il prodotto deve essere somministrato al terreno o alla pianta (foglie, frutti, tronco, radici). Indicare le modalità di applicazione, ad esempio somministrazione generale o localizzata, per nebulizzazione, iniezione, goccia a goccia, polverizzazione, soluzione fluida, ecc. Precisare i periodi di applicazione o lo stadio di sviluppo delle piante (stadi fenologici) in cui l'applicazione è efficace.

5.3 Colture

Preferibilmente non indicare "adatto ad ogni coltura", ma scegliere le colture per le quali sia stata dimostrata l'efficacia del prodotto.

Indicare le dosi da somministrare per ottenere l'effetto principale su ogni coltura specifica. Indicare la quantità di prodotto finito pronto per la vendita e la o le quantità degli elementi nutritivi corrispondenti.

Qualora il prodotto vada applicato più volte sulla stessa coltura, indicare la dose di ogni somministrazione e il numero di somministrazioni necessarie. Indicare il volume del diluente necessario per i prodotti che devono essere diluiti prima dell'uso.

Tutti i consigli di concimazione sono ovviamente del tutto indicativi in quanto si deve tenere conto preliminarmente delle condizioni pedoclimatiche locali.

5.4 Precauzioni e condizioni d'uso particolari

Miscele possibili	
Miscele sconsigliate	
Condizioni climatiche da evitare	
Condizioni di suolo da evitare	
Condizioni colturali da evitare	
Da non impiegare sulle colture seguenti (indicare le motivazioni)	

5.5 Efficacia

Fornire informazioni chiare (comprensibili) che dimostrino il rendimento del prodotto nelle condizioni d'uso descritte. Se necessario fornire i risultati delle prove volti a dimostrare l'effetto principale, i risultati dettagliati delle prove relative ai rapporti e/o alla qualità delle colture. Includere altresì le analisi pertinenti del suolo e della pianta per mostrare lo stato di nutrizione della coltura, il tipo di suolo e le informazioni agronomiche di base.

Se i risultati delle prove sono pubblicati allegare una fotocopia della pubblicazione, se necessario tradotta in una delle lingue della Comunità. *(Si consiglia l'inglese per l'Allegato I A, e l'italiano possibilmente, ma anche l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo per gli Allegati I B e I C).*

96A1886

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1996, registrato alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 2 marzo 1996 al n. 337/1, la Società italiana autori ed editori, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 650.000.000, l'immobile con box sito in Torino, corso Re Umberto n. 29, da destinare agli uffici della propria sede di Torino, come da atto stipulato in data 24 luglio 1991, repertorio 273180, a rogito dott. Placido Astore, notaio in Torino.

96A1887

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante: «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale».

Il decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante: «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 1996.

96A2000

Mancata conversione del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 1996.

96A2001

Mancata conversione del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale».

Il decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 1996.

96A2002

Mancata conversione del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996».

Il decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1996.

96A2003

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli integratori medicati liquidi o in supporto idrosolubile per i quali è stato autorizzato il cambio di denominazione in «Medicinale veterinario prefabbricato».

Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, comunica l'elenco degli integratori medicati liquidi o in supporto idrosolubile per i quali è stato autorizzato il cambio di denominazione in «Medicinale veterinario prefabbricato» ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto 16 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 1994 che modifica gli articoli 19 e 20 del decreto 16 novembre 1993 concernente le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

Ditta AGROLABO S.p.a. - ROMANO CANAVESE (TO)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
BONSULFA	PF 19919
FLUMEXIL 20%	PF 21351
IMITEK	PF 21332
O. T. C. SOL	PF 21339
O.T.C. 200 L X	PF 21357
OXISULFA	PF 21342
SULTRACIL S	PF 19922
SULTRACIL L X	PF 21352
TILOSINA 200	PF 21334
TILOSINA 200 L X	PF 21354
TRISULFA	PF 21344
TRISULFA LX	PF 21353

Ditta ASCOR CHIMICI S.r.l. - CAPOCOLLE DI BERTINORO (FO)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
DAKOSTAT 200	PF 21885
DECOTOX 200 L	PF 21890
DECOTOX BS 200	PF 21884
IPERWORM	PF 02112
LINCOMICINA PREMIX 110	PF 21895
PIGMYCIN 20%	PF 05873
POULTRYMICIN 150	PF 12428
POULTRYMICINA 200 L	PF 11267
SPECTINOMICINA 100 L	PF 12426
SPIRASOL 200	PF 10584
SULFACOMPLEX 200	PF 19880
SULFACOMPLEX 200 WS	PF 19881
SULFADIMETOSSINA 20%	PF 19879
SULFAMERAZINA 20	PF 21888
SUSTAGEN	PF 19875
TETRAFAC 200	PF 00799
VERACRON 300	PF 10370

Ditta AZIENDA TERAPEUTICA ITALIANA - A.T.I. S.r.l. - OZZANO EMILIA (BO)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
CAVACOR	PF 20576
SPIRASSICOM	PF 12624

Ditta BAYER S.p.a. - MILANO

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
BAYTRIL 0,5%	PF 22358
BAYTRIL 0,5% O.L.	PF 21923
BAYTRIL 10%	PF 22356
BAYTRIL 10% O.L.	PF 21922

Ditta CASARINI ZOOTECNICA S.n.c. - CALCARA (BO)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
OXI 20	PF 14650
VERMENTOL	PF 02804

Ditta CENTRALVET S.p.a. - AGRATE BRIANZA (MI)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
ANTICOR 200	PF 21360
CLORSULFA SOLUBILE CON TETRACICLINA	PF 21387
DIMEXAN 200 SOLUBILE	PF 21361
DIMEXAN FORTE LIQUIDO	PF 21384
ENTERISTIN SOLUBILE	PF 21904
GABBROCOL 200 LIQUIDO	PF 21391
GABBROFEN 200	PF 21908
GABBROFEN 200 LIQUIDO	PF 21915
GABBROQUIN 500 LIQUIDO	PF 21898
GABBROTER 9T017 PD	PF 21386
MEDMERAN BS	PF 21369
NOCOR 150	PF 21916
OSSICALF 200	PF 21402
OSSICALF 200L	PF 21907
PERCRISON 200	PF 21366
PERCRISON 66	PF 21371
POLISULFAN 200 SOLUBILE	PF 21362
POLISULFAN LIQUIDO	PF 21385
SPECTICOL 200 LIQUIDO	PF 21912
SPIRAVET LIQUIDO	PF 21377
SPIRAVET SOLUBILE	PF 21370
SPIRAZINA B	PF 21368
SPIROXAN BVS LIQUIDO	PF 21401
TETRA 200	PF 21376
TILCLOR	PF 21398
TILMIX 200	PF 21394
TILSOL 200	PF 21396
TILSOL 200 LIQUIDO	PF 21395
TILZINA	PF 21393
VERMION 200 SOLUBILE	PF 21364

Ditta CHEMIFARMA S.p.a. - FORLÌ

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
AMPROPIRIDAZINA 200	PF 22249
AMPROTIAZOLO 200	PF 22251
AMPROVERM 200	PF 06259
ANPRO MORBO STOP	PF 13308
ANPROMETAZINA 200	PF 22250
ANPROMISOL 100	PF 08319
ANPROVERISULFA	PF 22181
CLORTETRACICLINA 200	PF 07542
CORIVIT	PF 21060
ELISULFA	PF 08321
GAMMACOLI	PF 21995
LINCOFARM 110	PF 21998
SPECTIN 500	PF 10048
SPIRATETRA 300	PF 06260
SULFAPLUS	PF 21061
SULFATER	PF 22256
TRICOXIN	PF 08521
VERBENZOLE 200	PF 21192

Ditta COMPANY S.r.l. - ASSO (CO)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
COLICOM 50L	PF 20074
OXICOM 200	PF 20075
OXICOM 200L	PF 20979

Ditta CRIPPSAR ITALIANA S.r.l. - CAMBIAGO (MI)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
HELMINTOX	PF 21868
MACCASTORNA C	PF 12703
SPIRAMETA	PF 22161
SULFAGEL	PF 22158
TYLO 200	PF 21866

Ditta DEL ZOO di Del Bono - DUCENTA (RA)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
CUNIBIOTIC 200 SPECIAL RABBIT	PF 15891
CUNIMEDIC 300	PF 16928
CUNIMETOXIN 200	PF 20533
CUNISTIN 120 L	PF 22183
CUNISULFA 200 L	PF 15326
CUNITETRA 200 SPECIAL RABBIT	PF 15892

Ditta DEMAS S.r.l. - ROMA

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
COLIDIS	PF 20559
COPAL OXI WS	PF 14602
COPAL OXIMERA	PF 14601
COPAL SPIROXI	PF 14597
COPAL TYLAN 100	PF 21013
COPALCOX	PF 11373
COPALDIN	PF 20005
COPALOXI L	PF 21585
COPALOXIN	PF 14600
COPALPLUS	PF 20006
COPALSPIR SOL	PF 11379
COPALTETRA	PF 09917
COPALTETRA 66	PF 11372
NOVERM	PF 09916
NOVERM 300	PF 21583
OXIMICINA	PF 11377
SPIRACOR	PF 10322
SULFACLOR	PF 20003
SULFACLOROPIRIDAZINA 200	PF 09914
SULFAMETAZINA 200	PF 09915
VERMISOL	PF 09911

Ditta DOX-AL ITALIA S.p.a. - CORREZZANA (MI)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
C.T.C. 150	PF 12283
COLINDOX 100	PF 15732
DIADOX	PF 20562
DOXAMICINA	PF 21879
FALCON	PF 00834
OXITER 200	PF 14916
SPYMUR	PF 02721
SULDIMET 200	PF 20564
TILODOX 200 L	PF 18678
TRIDOX	PF 08477
VITAZINA IDROSOL	PF 04591

Ditta EUROFARMA ITALIA S.p.a. BUSSOLENGO (VR)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
ENTEROSTOP F	PF 22278
EURODIADIM 50 L	PF 21237
EUROMETOSSINA	PF 22053
EUROSPIRAMICINA	PF 21222
EUROSPIRAMICINA 200 L	PF 21256
EUROSULFOXI 280	PF 21234
EUROTYLOSINA	PF 21238
EUROTYLOSINA 200 L	PF 21243
FARMACHINOSSOL 100 L	PF 22052
OXIFARM 100 L	PF 21241
OXISOL 20	PF 22042
SULFASOL	PF 21232

Ditta FARMACEUTICI GELLINI S.p.a. - APRILIA (LT)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
CHINOGEL 40 L	PF 15711
CICLOSSAL	PF 10668
EMICIN 20	PF 16588
METAMICINA	PF 17880
OSSITETRASOL 20%	PF 10669
OXALIN 100	PF 13068
OXALIN 200	PF 16586
SINERGON 50	PF 20555
SPIRAM 20	PF 17872
SULFADIM 20	PF 20553
SULFAMETACLOR	PF 10664
SULFAMETAZOO	PF 22242
SULFATRIS	PF 20554
TYAGEL	PF 15325

Ditta FARMER S.p.a. - PORTO MANTOVANO (MN)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
COLYSTYN	PF 21206
DIMETOFAR	PF 21819
DIMETOFAR 200 L	PF 21207
IDROBION	PF 22033
SULFAZINA BS	PF 22036

Ditta FATRO S.p.a. OZZANO EMILIA (BO)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
DIAZENE 50	PF 21026
ERITROBION 200 L	PF 14859
PAMIZOLE LP	PF 08336
PAMIZOLE PS	PF 08413
TETRABION OXI 200	PF 01924
TETRABION OXI 200 L	PF 14860
VESPIRAL 200	PF 03647
VESPIRAL 200 L	PF 14862
VET - TYL 200 L	PF 14861
VETYL 200	PF 06989

Ditta FILOZOO S.p.a. - CARPI (MO)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
FILOPIPER 200	PF 01748
FILOSOLE	PF 02204
FILOTETRA 200	PF 01465
NEOTETRAMET	PF 19905
NOVOPRIM 50	PF 19895
OSSITETRA 200	PF 08956
OSSITETRA 200 IDRO	PF 21855
OXIL 20	PF 15659
SPIRAMIX 200	PF 10132
SPIRASOL 200	PF 16126

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
SPIRASOL 200 L	PF 15306
SULFACHINOSSALINA 200	PF 01749
SULFADIMETTOSSINA 200	PF 19900
TILOSINA 200 SOLUBILE	PF 14722
TRISULFAMIDICO	PF 21929

Ditta GENERALZOO di G. Schiavi - MEZZOGORO (FE)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
VERMOR	PF 22029

Ditta GRUPPO 2000 S.r.l. - CORREZZANA (MI)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
C.T.C. 200 WS	PF 14843
DIAGROUP	PF 20535
ESPECTIN	PF 14551
ESPECTIN 500	PF 22025
HELMIN	PF 14841
OXIGAL	PF 14838
PIPER 2000	PF 15378
SULDIMET 200L	PF 20534

Ditta INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI - TREI S.p.a. MODENA

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
CLORBIOTIC 200	PF 19474
DS COLI	PF 20572
DS SPIRA 180	PF 18683
IDROSSICINA 200	PF 14980
LIQUICOX	PF 11741
LIQUISULFA	PF 20569
LIQUIVERM	PF 11743
METAMED 200	PF 21986
OSSIBAN	PF 21991
OSSIBIOTIC 200	PF 09991
SPIDRAL	PF 11744
SPIRODROXI	PF 21616
TREI-TYL	PF 14824
VERMINAL	PF 13230
VERMINOX IDRO	PF 13233

Ditta I.Z.A. S.r.l. - FORLÌ

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
BIOTRIN L	PF 08365
CHELAN	PF 19873
IDROXI 200	PF 15006
METOXIN	PF 19870
SPIRACIN 100 L	PF 15705
TYLOMIX 200 L	PF 15319

Ditta I.Z.O. S.p.a. - BRESCIA

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
DAIMETON LIQUIDO	PF 21976
DAIMETON SOLUBILE	PF 21979
MEDIVET IC	PF 02797
MEDIVET NEOTRISULFA	PF 21980
MEDIVET OXA 200	PF 10339

Ditta LA VETERINARIA S.r.l. - PONTE S. GIOVANNI (PG)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
LIQUICOLI	PF 11168
LIQUICOX	PF 11166
OXIVET 200	PF 10031
VETESPIR 200	PF 10038

Ditta LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI di Pagnini P. S.n.c. - BELLAVISTA (NA)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
BACTERIL	PF 21018
BRONCOMICINA COMPLEX	PF 21017
BRONCOSPIR 200	PF 14926
BRONCOTYL	PF 13121
FLUQUINA 20	PF 18703
FLUQUINA 200	PF 17551
OSSITETRA 200	PF 05596
VERMIOLSOLE	PF 06701

Ditta MEC INTEGRATORI S.r.l. - BERDELLO (VA)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
E 200	PF 10571
T-SULFA	PF 20011

Ditta MEDILABOR di Odore dr. Carlo - CAVALLERMAGGIORE (CN)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
AVERMAL	PF 03077
MEDIVAL 200	PF 21005
MEDIVAL FORTE	PF 22237
PANTAMED 200	PF 22238
SPIRALABOR BS	PF 21000
SPIRALABOR VS	PF 22239

Ditta MUCEDOLA S.r.l. - SETTIMO MILANESE (MI)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
CONDORTER ERITRO 200 WS	PF 18568
CONDORTER OXI 200 WS	PF 18567

Ditta NEO FARMA S.r.l. - LONGIANO (FO)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
CICK-STOP	PF 19850
COCCISTOP	PF 15846
NEO-OSSITETRA 200 L	PF 15847
NEO-OSSITETRA 200 S	PF 15838
NEO-SULFATRE	PF 19848
NEO-TETRAMISOLE 100	PF 15187
NEO-TETRAMISOLE 200 L	PF 21065
NEOCOLI L 50.50	PF 19849
NEOQUINE L	PF 15843
NEORES FORTE	PF 21064
NEOSPIRA 100 L	PF 18053
NEOSPIRA 200 S	PF 15194
PIPERVERM	PF 15189
TYLOFARMA 200 L	PF 15844

Ditta NUOVA ICC-UPJOHN S.p.a. - APRILIA (LT)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
DIASULFINA 100L	PF 19988
ICC-O-METASPIR S	PF 19996
OSSITETRACICLINA 20% FG	PF 19994
OXITETRASULFA L	PF 19995
SULFOX 200	PF 19975
TETRACICLINA 20% WS	PF 20904

Ditta PFIZER ITALIANA S.p.a. - ROMA

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
BANMINTH II° AL 4%	PF 08260
TERRAMICINA SOLPO	PF 21578

Ditta PINETA ZOOTECNICI di Spagni Giovanni - REGGIO EMILIA

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
BIOFUR	PF 01965
BIOSAN 200	PF 02233
COCCIFUG 50	PF 19862
NISTAMIN	PF 04753
TRISCONTROL	PF 18952

Ditta SANIZOO S.r.l. - SAN TOMO DI MALO (VI)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
ELMIZINA	PF 17040
OXICICLINA	PF 15775
SANICICLINA 200/0	PF 12327
SANILAN 200	PF 13226
SANIMETOSSINA 200	PF 19843
SANIMIX TRISULFA L	PF 19844
SPIRAM 200	PF 12323
SPIRAM LIQUIDO	PF 15779
SULFAMIN	PF 19842

Ditta S.I.M.B. S.r.l. - CAVRIAGO (RE)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
TYLOSINA 100	PF 21745

Ditta SINTOFARM S.p.a. - GUASTALLA (RE)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
COLIMIX 100	PF 22016
OXIFARM 200	PF 12802

Ditta S.I.V.A.M. S.p.a. - MILANO

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
AVISPIRAL 2	PF 04174

Ditta SOCOOR S.r.l. - MILANO

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
COLICOR W	PF 22020

Ditta STUDIO PRODOTTI INTEGRATIVI S.r.l. - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
DIMESULFA 50	PF 04559
OXITENE 200	PF 08354
SPIRENE 300	PF 21184
SULFAMETASOL	PF 08613
SULFAMETOXAN	PF 21182
TRIMESULFA	PF 21183

Ditta TECNOZOO di Verzetto G & C S.n.c. - PIOMBINO DESE (PD)

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
BRONCOFERM	PF 20069
DIAVERTOSSINA	PF 20071
FLUMEQUINZOO	PF 18886
FLUMET 200	PF 19457
LIQUISULFA	PF 18881
METAZIN 200	PF 22004
OXICILLINA	PF 18885
OXITIL	PF 18882
SPIR 200	PF 15012
SPIR 200 L	PF 19456
SULFACLOR 280	PF 22002
SUPER SULFA	PF 15853
TECNOCICLINA	PF 10732
TECNOMISOLE 200	PF 15011
TILOSIN 200	PF 18884
ZOOERITRO 200	PF 16962

Ditta TRE VALLI di Tomaselli G. - REGGIO EMILIA

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
TRISPIR S/2	PF 19419

Ditta UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.a. - BRESCIA

Medicinale veterinario prefabbricato	N di registrazione
CUSTOM MEDICATO 9/M	PF 12299
CUSTOM MEDICATO BONSPIR	PF 20822
ERITRORED	PF 15039
LIQUI OXI 200	PF 19505
LIQUICOL	PF 20821
LIQUITRIX S	PF 20827
SOL-SPIRAMIX	PF 01724
SOLAMID 50	PF 15351
SOLAQUIN	PF 01943
SOLCLOR 200 S	PF 15355
SOLMISOLE 78	PF 02737
SOLSPIRA 300	PF 11135
SOLTETRA 200	PF 00829
SULFACLOR	PF 15759

Ditta V.E.BI. S.a.s. di Bazzolo & C. - SAN EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

Medicinale veterinario prefabbricato	N di registrazione
COCCISULFA	PF 01885
MARISOLE	PF 01213
NEO TETRASULFA	PF 19840
OXITETRASULFA	PF 19841
TETRASULFA	PF 19839

96A1936

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 11 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Praesidia - 1° Salone della protezione civile» che avrà luogo a Padova dal 31 marzo 1996 al 4 aprile 1996.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Sep Pollution - 16° Salone internazionale dei servizi pubblici, tecnologie per i servizi urbani e per la lotta contro gli inquinamenti» che avrà luogo a Padova dal 31 marzo 1996 al 4 aprile 1996.

96A1892

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 marzo 1996

Dollaro USA	1562,14
ECU	1961,27
Marco tedesco	1058,29
Franco francese	309,00
Lira sterlina	2380,08
Fiorino olandese	945,61
Franco belga	51,505
Peseta spagnola	12,595
Corona danese	274,01
Lira irlandese	2454,12
Dracma greca	6,479
Escudo portoghese	10,248
Dollaro canadese	1148,80
Yen giapponese	14,702
Franco svizzero	1311,18
Scellino austriaco	150,48
Corona norvegese	243,38
Corona svedese	235,83
Marco finlandese	339,67
Dollaro australiano	1210,81

96A2041

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 53, adottata in data 8 marzo 1996, ha nominato il dirigente dott. Ettore Lalli conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A1970

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia politica (settore s.d. Q01A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1971

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 18 settembre 1995 dell'Università «Federico II» di Napoli concernente: «Approvazione del nuovo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 5 ottobre 1995)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 26, prima colonna, al primo comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la legge 9 maggio *1968,* n. 168, ...» leggasi: «Vista la legge 9 maggio *1986,* n. 168, ...»; inoltre, nell'intestazione dell'art. 12, dove è scritto: «Prorettore e delegati del *prorettore*», leggasi: «Prorettore e delegati del *rettore*».

96A2012

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 2 0 9 6 *

L. 1.400